

Comunità di Alto Garda e Ledro

Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa al Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022

(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.lgs n. 118/2011)

Allegato B approvato con decreto del Presidente della Comunità n. 91 di data 07/09/2023

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott.ssa Michela Donatini

PROCESSO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

La finalità del bilancio consolidato è quella di “rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”.

Con la redazione del bilancio consolidato pertanto si rappresenta una realtà contabile più ampia del singolo ente in termini di attivo e passivo patrimoniale, ricavi e costi di produzione.

Normativa di riferimento

Il “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige” (Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2) e s.m., al comma 4 dell’art. 189 rubricato “Controllo sulle società partecipate non quotate”, prevede che i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto in base alle modalità previste dalla normativa in materia.

La Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, all’art. 49 statuisce che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applichino le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione anche in relazione all’ordinamento statutario della Provincia. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del D.Lgs 118/2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. Inoltre, lo stesso articolo 49 individua gli articoli del D.Lgs 267/2000 direttamente applicabili agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento. Il successivo articolo 50 della L.p. 18/2015 individua altresì gli articoli del D.Lgs 267/2000 che dettano principi generali in materia e trovano applicazione in ambito locale.

In particolare, l’art. 151 del D.Lgs 267/2000, rubricato “Principi Generali”, al suo comma 8 stabilisce che entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato 4/4 di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

L’art. 233-bis “Bilancio Consolidato” del D.Lgs 267/2000 statuisce che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 ed è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del D.Lgs. 118/2011.

Il D.Lgs.118/2011 all’art. 11 bis disciplina il bilancio consolidato prescrivendo che:

- il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
- la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti;
- il bilancio consolidato è redatto secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4;
- ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione degli enti cui si applica il titolo II. Gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinques dello stesso decreto definiscono rispettivamente, ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, gli enti strumentali, le società controllate e le società partecipate.

Il principio contabile applicato 4/4 di cui al D.Lgs. n. 118/2011, da ultimo modificato con il Decreto ministeriale 1 marzo 2019, definisce i criteri di composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento, le attività da svolgere per la redazione del bilancio consolidato ed i contenuti della relazione sulla gestione contenente la nota integrativa.

Il paragrafo 6 “Principio Finale” di suddetto principio contabile fa espresso rinvio, per quanto non previsto dal documento in oggetto, ai Principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). In particolare, il riferimento è al principio contabile OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto” emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017.

La presente relazione illustra pertanto quanto richiesto dalla normativa sopra citata e nello specifico, per quanto attiene alla nota integrativa, dal paragrafo 5 del principio contabile applicato 4/4.

La Comunità Alto Garda e Ledro, in qualità di ente capogruppo, ha predisposto il bilancio consolidato per l’esercizio 2022, coordinandone l’attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Allegato obbligatorio al bilancio consolidato è la Relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La Relazione sulla Gestione prevede una sintesi dei dati con un commento complessivo sull’andamento del Gruppo.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato della Comunità Alto Garda e Ledro secondo il dettato del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)

La prima attività richiesta per la redazione del bilancio consolidato consiste nel procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell’Ente, per esaminare e valutare correttamente i legami tra la singola società e la capogruppo, al fine di soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta, secondo i criteri e le regole contenuti nei principi contabili.

Secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter procedere alla predisposizione dello stesso, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica.

Al riguardo l’amministrazione pubblica deve predisporre due elenchi separati:

- enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- enti, aziende e società incluse nell’area di consolidamento

Costituiscono componenti del GAP:

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art.11- ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
 - b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

- c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
3. Gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
 4. Le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 — 2017, non erano considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

5. Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Non rileva ai fini del Gruppo amministrazione pubblica la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società, per cui occorre esaminare gli enti che regolano la vita del soggetto e i suoi rapporti con l'amministrazione pubblica (statuti, regolamenti, contratti, ecc.) e verificare il grado di controllo.

Il perimetro di consolidamento

Gli enti e le società compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti da consolidare nei casi di:

- a. **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano una incidenza inferiore al 3 per cento (fino all'esercizio 2017 la soglia era del 10%) per ciascuno dei seguenti parametri:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici (La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla

determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente").

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentire l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono comunque considerare non irrilevanti i bilanci di enti e società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b. **Impossibilità di reperire le informazioni** necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Gli enti e Società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non sono ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.

GAP e perimetro di consolidamento della Comunità Alto Garda e Ledro

L'Ente capogruppo ha approvato, con deliberazione del Commissario della Comunità nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo n. 138 del 30 dicembre 2022 due distinti elenchi:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti inclusi nell'area di consolidamento, ovvero nel bilancio consolidato.

In via preliminare il Servizio Finanziario ha effettuato una ricognizione in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica, come riportati nel prospetto che segue:

Denominazione.	Attività	Partecipazione	Rientra nella nozione di partecipazione Si/No
Società			
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,51%	Si
Trentino Riscossioni S.p.a.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,4491%	Si
Trentino Digitale S.p.a.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,3931%	Si
Gestione Entrate Locali S.r.l. - GestEL S.r.l.	Società a partecipazione pubblica	30,9845%	Si

Gli enti e le società che vengono inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l'esercizio 2022 a seguito delle opportune analisi effettuate sono:

Denominazione.	Partecipazione	Rilevanza/Irrilevanza
Società		
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,51%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house
Trentino Riscossioni S.p.a.	0,4491%	Società a partecipazione pubblica
Trentino Digitale S.p.a.	0,3931%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house
Gestione Entrate Locali S.r.l. - GestEL S.r.l.	30,9845%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house

Operazioni preliminari al consolidamento

A) Invio direttive agli enti del Gruppo “Bilancio Consolidato”

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo ha trasmesso il Decreto del Presidente n. 57 del 22/12/2022 e ha provveduto a comunicare a Trentino Riscossioni S.p.a., a Trentino Digitale S.p.a. e al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. la loro inclusione nel perimetro di consolidamento e le necessarie direttive, con nota ns prot. n.2231 del 23/02/2023

Tali direttive riguardano:

1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. Nello specifico i bilanci di esercizio e la documentazione integrativa dovranno essere trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è richiesta la trasmissione del pre-consuntivo o del bilancio predisposto ai fini dell'approvazione

2) indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che la società deve trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. I documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti dal principio contabile, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale.

Nel rispetto delle istruzioni ricevute i componenti del perimetro di consolidamento hanno trasmesso la documentazione necessaria ai fini della redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2022.

B) Criteri di formazione del bilancio consolidato

Con riferimento all'uniformità temporale si è verificato che tutti i soggetti appartenenti al gruppo “Bilancio consolidato” hanno esercizi contabili coincidenti con l'anno solare, come la capogruppo, pertanto non è necessaria alcuna scrittura di rettifica di pre-consolidamento in tal senso.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati “sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);

- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella del gruppo.

Il metodo proporzionale prevede l'aggregazione, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico della partecipata nei conti della partecipante. Mediante tale metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo, e non il suo valore globale.

Rispetto ai principi del bilancio consolidato il principio contabile applicato allegato al D.Lgs. 118/2011 non richiama il metodo del patrimonio netto poiché tale metodo è già previsto come criterio di rilevazione delle partecipate in contabilità economico-patrimoniale.

La Comunità della Valle Alto Garda e Ledro ha adottato quale strumento di rettifica le informazioni recepite dalle società partecipate oltre a quanto in possesso nel proprio sistema informativo che ha concorso alle certificazioni proprie dell'attestazione ex Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 11 comma 6 lettera j (Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate).

Per il consolidamento delle partecipazioni della Comunità si è adottato il metodo proporzionale i valori dei rapporti infragruppo sono quindi stati eliminati proporzionalmente alla percentuale detenuta.

L'analisi della comparazione dei criteri di valutazione è stata effettuata nei confronti delle società partecipate facenti parte del perimetro di consolidamento al fine di esplicitare le regole che hanno portato alla stesura dei rispettivi bilanci ed evidenziare la necessità o meno di effettuare delle variazioni contabili ritenute necessarie per omogeneizzare i dati in essi ricompresi. Da quanto esposto si desume una coincidenza dei principi contabili adottati tranne che per le diverse aliquote di ammortamento e valorizzazione del magazzino Poiché i beni oggetto di ammortamento hanno caratteristiche diverse in relazione alle specifiche attività a cui sono destinati, si è ritenuto di mantenere inalterati i criteri di valutazione specifici adottati da ciascuna società, senza rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi di ammortamento. In questo caso si ritiene di poter derogare al principio di uniformità dei criteri di valutazione in quanto tale deroga permette di meglio perseguire l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta delle poste del bilancio.

Si indicano, nella tabella sottostante, i metodi di consolidamento applicati per ogni organismo compreso nel gruppo di consolidamento:

COCOTR	Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,51%
TRERISC	Trentino Riscossioni S.p.a.	0,4491 %
TREDIG	Trentino Digitale S.p.a.	0,3931 %
GESTEL	Gestione Entrate Locali S.r.l. - GestEL S.r.l.	30,9845 %

Concluse le valutazioni di pre-consolidamento, i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri).

Consolidamento

Per completare la formazione del bilancio consolidato, occorre a questo punto verificare che i saldi infragruppo (crediti-debiti e costi-ricavi) siano allineati in modo da procedere con la loro eliminazione (elisione dei saldi infragruppo). Il criterio base è che in un bilancio consolidato occorre simulare che tutte le transazioni avvenute tra le società dell'area di consolidamento non siano mai avvenute, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria. Occorre in questa fase procedere anche allo storno di eventuali plusvalenze realizzate a seguito di operazioni tra i componenti del gruppo. Le operazioni da compiere sono quindi tipicamente elisioni e rettifiche di consolidamento.

Gli interventi di rettifica hanno effetto sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Occorrerà inoltre considerare separatamente e non elidere l'imposta nel caso di operazioni tra ente controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. Ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalle amministrazioni pubbliche a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo.

Le elisioni rappresentano scritture contabili finalizzate a far sì che il bilancio consolidato includa soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Le scritture di elisione, pertanto, consentono di eliminare le operazioni e i saldi reciproci, che costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, se non eliminate, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra — gruppo andando ad evidenziare:

- Le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);
- Le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;
- La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Le scritture di elisione non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Ultima operazione di consolidamento è identificare nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, la quota di pertinenza di terzi nel risultato economico d'esercizio e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Si precisa in proposito, che ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 127/001 nonché al cap. 15 dell'OIC 17, nel caso di consolidamento proporzionale non si evidenziano gli interessi di minoranza e conseguentemente non compaiono il Patrimonio di terzi e l'utile di terzi. Ciò in quanto l'aggregazione avviene già per la sola quota percentuale di partecipazione.

Le scritture di eliminazione delle operazioni infragruppo sono analiticamente descritte nella Nota Integrativa che segue.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2022

Il bilancio consolidato per l'esercizio 2022 della Comunità Alto Garda e Ledro è redatto secondo le indicazioni del D.Lgs. 118/2011.

Criteri di valutazione delle voci di bilancio

Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e dell'Ente capogruppo siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.

Come precedentemente specificato si è verificata una sostanziale omogeneità tra le società partecipate nell'utilizzo dei criteri di valutazione, mentre si sono manifestate lievi differenze con i criteri adottati dalla Comunità capogruppo per quanto riguarda le quote di ammortamento. In base al Principio contabile applicato per il Bilancio Consolidato, che consente di derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta, si è ritenuto di mantenere inalterati i criteri di valutazione.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più partecipate/controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale del Gruppo viene contabilmente rappresentato come differenziale, determinando la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e ss del Cod. civ., che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio.

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi quali:

I) Immobilizzazioni immateriali

II) Immobilizzazioni materiali

III) Immobilizzazioni

finanziarie.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Nello stato patrimoniale redatto dall'Ente capogruppo nel rispetto delle norme del D.Lgs. 118/2011 le immobilizzazioni immateriali sono pari a da € 1.164.161,93.

Ai beni immateriali (altre immobilizzazioni) si applica l'aliquota di ammortamento del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche.

Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Il costo storico delle immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione del bilancio la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

I miglioramenti a immobili di privati di cui l'amministrazione si avvale (ad esempio per locazione), sono contabilizzati come trasferimenti in c/capitale a privati.

L'aliquota di ammortamento per i costi pluriennali derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche è quella applicata agli investimenti che i trasferimenti hanno contribuito a realizzare.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interna dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili sia immobili, a disposizione del gruppo e passibili d'utilizzo pluriennale e sono state iscritte nello Stato Patrimoniale al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione e al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti.

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti

indicati dalla legge.

In particolare nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato della Comunità gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati sulla base dei seguenti coefficienti:

Tipologia beni	Coefficiente annuo
<i>Mezzi di trasporto stradali leggeri</i>	20%
<i>Mezzi di trasporto stradali pesanti</i>	10%
<i>Automezzi ad uso specifico</i>	10%
<i>Mezzi di trasporto aerei</i>	5%
<i>Mezzi di trasporto marittimi</i>	5%
<i>Macchinari per ufficio</i>	20%
<i>Impianti e attrezzature</i>	5%
<i>Hardware</i>	25%
<i>Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale</i>	2%
<i>Equipaggiamento e vestiario</i>	20%
<i>Materiale bibliografico</i>	5%
<i>Mobili e arredi per ufficio</i>	10%
<i>Mobili e arredi per alloggi e pertinenze</i>	10%
<i>Mobili e arredi per locali ad uso specifico</i>	10%
<i>Strumenti musicali</i>	20%
<i>Opere dell'ingegno – Software prodotto</i>	20%

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria "indisponibili terreni" per cui non sono ammortizzati.

I beni, mobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 — Codice dei beni culturali e del paesaggio o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto risultano da inventario ma senza alcun valore; non sono soggetti ad ammortamento.

Per quanto riguarda le società partecipate, le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Pur essendo state utilizzate aliquote diverse da quelle previste dal principio contabile 4/3 del D.lgs 118/2011 si ritiene utile confermare nel bilancio consolidato i valori riportati dalle singole società, allo scopo di mantenere la tipicità del settore e garantire la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, come sopra indicato.

In merito alle percentuali di ammortamento applicate da Trentino Riscossioni Spa, Trentino Digitale

Spa e Consorzio dei comuni si rimanda a quanto specificato nelle singole Note integrative come risultano disponibili nella sezione “amministrazione trasparente” dei singoli siti web.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio.

Attivo Circolante

Rimanenze

Sono presenti rimanenze per un importo pari ad € 12.796,52 iscritte nell’attivo circolante dello stato patrimoniale consolidato che riguardano esclusivamente Trentino Digitale Spa.

Crediti

Nello Stato Patrimoniale dell’Ente capogruppo i crediti sono esposti al valore nominale. Il Fondo svalutazione crediti rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell’ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell’attivo nelle voci riguardanti i crediti.

Per quanto riguarda la società Trentino Riscossioni Spa i crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione di quelli per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile realizzo.

Per i crediti di Trentino Digitale Spa e del Consorzio dei Comuni Trentini, relativamente ai quali è stata verificata l’irrelevanza dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell’attualizzazione, con l’intento di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della società, è stata mantenuta l’iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 2435-bis del C.c. L’adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di uno specifico fondo svalutazione crediti, costituito per stimare le possibili perdite derivanti da inesigibilità prevedibili e determinabili alla data di redazione del bilancio.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non risultano iscritte, al 31.12.2022, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Disponibilità liquide

Vi rientrano il fondo di cassa, comprensivo dell’importo complessivo depositato presso il tesoriere ed i depositi bancari, postali e per le tre società partecipate, il denaro in cassa.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi e passivi sono contabilizzati nel rispetto della competenza temporale ed economica delle operazioni (nuovo Principio contabile n. 18).

I ratei attivi sono rappresentati da quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura ma che devono per competenza, essere attribuiti all’esercizio in corso. I ratei attivi presenti nel bilancio consolidato (€ 575,09 riguardano la società Trentino Digitale Spa e GESTEL s.r.l. si riferiscono a contratti attivi di servizi con i clienti.

I risconti attivi sono invece quote di costo che hanno avuto la loro manifestazione finanziaria nell'esercizio in corso ma che vanno rinviati in quanto di competenza di esercizi futuri.

I risconti attivi iscritti a bilancio consolidato ammontano a complessivi € 5.980,64, così suddivisi:

- Ente capogruppo € 0 -
- Consorzio dei Comuni Trentini € 1.488,21- concernenti servizi pagati nell'anno ma riferiti alla competenza dell'anno successive;
- Trentino Digitale € 4.215,13- riguardano principalmente costi per canoni di manutenzione software ed hardware e canoni passivi servizi TLC (manutenzione IRU – costi di interconnessione reti esterne);
- Trentino Riscossioni € 36,55- riguardano in gran parte costi relativi a premi di assicurazione e a canoni per utilizzo di software;
- GESTEL € 240,75.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto

Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, è articolato nelle seguenti poste:

a) fondo di dotazione;

b) riserve;

c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio e di esercizi precedenti.

a) Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

b) le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la loro copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite.

Si rimanda alle note integrative per i dettagli sulla costituzione delle varie voci.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere

Per quanto riguarda la Società Trentino Digitale la costituzione dei fondi per rischi ed oneri è stata effettuata per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione dei rischi e degli oneri, il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, la Società ha tenuto in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del bilancio.

Fondo trattamento di fine rapporto

L'ammontare del fondo trattamento di fine rapporto si riferisce a quanto accantonato dall'Ente capofila e dalle tre società partecipate e rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità con le Leggi vigenti.

Debiti

In tutti i bilanci oggetto di consolidamento i debiti di funzionamento sono esposti al loro valore nominale. La voce "debiti da finanziamento" riguarda la società Trentino Digitale Spa e comunque si tratta di debiti aventi scadenza entro i 12 mesi e non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali.

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in corso (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata). I ratei passivi iscritti a bilancio consolidato ammontano a complessivi € 187.048,67.- così suddivisi

- Ente capogruppo Euro 175.845,85.
- Consorzio dei Comuni per Euro 0,06.
- Gestel Euro 11.202,76.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

I ratei e risconti passivi sono contabilizzati nel rispetto della competenza temporale ed economica delle operazioni (nuovo Principio contabile n. 18).

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate per la quota non di competenza dell'esercizio.

I risconti passivi iscritti a bilancio consolidato ammontano a complessivi € 6.983.623,01.- così suddivisi:

- Ente capogruppo €6.666.614,90 e riguardano la quota di contributi agli investimenti ricevuti dalla Provincia autonoma di Trento utilizzati per le spese in c/capitale che subiscono ammortamenti e pertanto riscontati per la parte di competenza degli esercizi futuri.
- Consorzio dei Comuni per Euro 577,36.
- Trentino Digitale Spa per Euro 316.430,75.

Conti d'ordine

I conti d'ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non rientrano tra le attività e passività.

Per quanto riguarda l'Ente capofila, nella Voce "Impegni su esercizi futuri", è stato contabilizzato il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e di parte capitale, pari a € 5.410.010,45. L'importo di euro 727.128,20 residuale rispetto al totale esposto, riguarda invece la società

Trentino Riscossioni Spa, per la quale figurano tra i conti d'ordine gli impegni relativi ad incarichi di riscossione in essere al termine dell'esercizio.

CONTO ECONOMICO

Componenti positivi della gestione

Riconoscimento ricavi

I ricavi delle vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Componenti negativi della gestione

Ammortamenti e svalutazioni

La voce Ammortamenti e svalutazioni rappresenta l'ammontare degli ammortamenti di esercizio delle immobilizzazioni, l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti e l'ammontare dell'accantonamento per rischi. Nella voce svalutazione dei crediti sono indicate le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del patrimonio.

Il fondo svalutazione crediti, per quanto riguarda l'ente capofila, è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo, nelle voci riguardanti i crediti. Mentre alla voce "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" è rappresentato lo stanziamento effettuato dalla società Trentino Digitale Spa per perdite o debiti di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia, alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Spese di personale

ENTE	SPESA DI PERSONALE
Comunità di Alto Garda e Ledro	2.637.958
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	1.869.520
Trentino Riscossioni S.p.a.	2.469.131
Trentino Digitale S.p.a.	17.877.268
Gestione Entrate Locali S.r.l. – GestEL S.r.l.	687.292

Proventi e oneri finanziari

Proventi finanziari

Trattasi, per quanto riguarda l'Ente capogruppo, (Euro 16,83), di incassi per dividendi relativi alle partecipazioni detenute nelle società Trentino Digitale Spa e Trentino Riscossioni Spa e (Euro 27.216,92) di interessi attivi e di mora di competenza economica dell'esercizio. Il restante importo affluito al bilancio consolidato, riguarda invece i proventi finanziari delle tre società partecipate, per i quali, trattandosi di importi minimi, non è stato reso disponibile nessun dettaglio.

Oneri finanziari

Gli oneri finanziari ammontano ad Euro 928,17 e riguardano per Euro 6,07 di altri oneri

finanziari Trentino Riscossioni e per Euro 922,10 interessi passivi di GESTEL s.r.l..

Rettifiche di valore attività finanziarie

Voce valorizzata unicamente dell'Ente capogruppo. Vi confluiscono gli adeguamenti di valore delle attività patrimoniali con particolare riferimento alla valutazione delle partecipazioni detenute dall'Ente; il valore iscritto a patrimonio è pari al valore del patrimonio netto societario per la percentuale di partecipazione detenuta (facente riferimento all'ultimo bilancio approvato dalle Società partecipate con data 31/12/2022)

Proventi ed oneri straordinari

Proventi:

La voce comprende i proventi straordinari iscritti nel bilancio dell'Ente capofila che presentano un ammontare di € 647.758,06 la cui composizione è specificata nella nota integrativa di approvazione del rendiconto 2022 della Comunità. La parte residuale, iscritta nel consolidato per Euro 16,97 riguarda invece la società Trentino Riscossioni Spa e Euro 11,46 riguardano GESTEL srl, che trattandosi di un importo minimale non ha fornito dettagli in merito.

Oneri:

Gli oneri straordinari sono dati da:

- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo iscritte nel bilancio dell'Ente capogruppo per euro 586.524,78.
- Altri oneri straordinari iscritte nel bilancio dell'Ente capogruppo per € 5.923,40 riguardanti rimborsi a pubbliche amministrazioni per somme incassate in eccesso.
- Minusvalenze patrimoniali scritte nel bilancio dell'Ente capogruppo per € 229.179,98 per alienazione di attrezzature, ed in particolare per il passaggio della gestione dei beni mobili riguardanti la Polizia locale al Comune di Riva del Garda.
- altri oneri straordinari iscritti nel bilancio di Trentino Riscossioni Spa e imputati al bilancio consolidato per euro 87,01.

Imposte

Le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente. Per l'Ente capogruppo sono rappresentate esclusivamente dagli importi riferiti a IRAP corrisposta dallo stesso durante l'esercizio, mentre per le società consolidate si rimanda alle relative note integrative.

Pubblicazione Bilanci

I Bilanci sono consultabili ai seguenti link: Comunità Alto Garda e Ledro
<https://www.altogardaeledro.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci>

Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.
<https://www.comunitrentini.it/Societa-Trasparente/Bilanci>

Trentino Digitale S.p.A.
<https://www.trentinodigitale.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio>

Trentino Ricsossioni S.p.A.
https://www.trentinoriscossioni.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcaf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc

Gest.E.L.
<https://www.gestelsrl.it/modulistica-normativa/228-amministrazione-trasparente/293-bilanci>

Rettifiche di pre-consolidamento e partite infragruppo

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità di un solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la contabilità finanziaria, sia da differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni. Come ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato "Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei".

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica".

Si è pertanto provveduto a rettificare i bilanci delle società consolidate prima di procedere alle operazioni di consolidamento vero e proprio.

Elisioni delle operazioni infragruppo

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Lo stesso punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo "amministrazione pubblica", perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti, qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta.

Si è provveduto quindi all'eliminazione delle partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo attività e passività o singoli componenti del conto economico. Altri interventi di rettifica hanno invece effetti sul risultato economico e sul Patrimonio Netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

I principali interventi di rettifica sono costituiti da:

- eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, come l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo;
- eliminazione dei debiti/crediti e dei costi/ricavi.

L'elenco delle operazioni infragruppo che sono state eliminate, costituendo rettifiche all'aggiornamento dei dati contabili, è il seguente:

OPERAZIONI DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO CON LE PARTECIPATE			STORNARE	STORNARE	STORNARE	STORNARE	STORNARE	STORNARE	STORNARE	STORNARE
			DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Nome brev	Ente/Società	%partec	RICAVI	RICAVI	COSTI	COSTI	CREDITI	CREDITI	DEBITI	DEBITI
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5100%	17.778,90	90,67		-		-		-
CAPOGRUPPO	Comunità Alto Garda e Ledro	100,0000%		-	17.778,90	90,67		-		-
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5100%		-		-	762,40	3,89		-
CAPOGRUPPO	Comunità Alto Garda e Ledro	100,0000%		-		-		-	762,40	3,89
3	Trentino Digitale	0,3931%	16.771,34	65,93		-		-		-
CAPOGRUPPO	Comunità Alto Garda e Ledro	100,0000%		-	16.771,34	65,93		-		-
3	Trentino Digitale	0,3931%		-		-	8.855,98	34,81		
CAPOGRUPPO	Comunità Alto Garda e Ledro	100,0000%		-		-		-	8.855,98	34,81
2	Trentino Riscossioni Consorzio dei comuni trentini	0,4491%		-	89,00	0,40		-		-
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5100%	89,00	0,40				-		-
2	Trentino Riscossioni Consorzio dei comuni trentini	0,4491%		-	2,00	0,01		-		-
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5100%	2,00	0,01				-		-
3	Trentino Digitale Consorzio dei comuni trentini	0,3931%		-	187.436,88	736,81		-		-
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5100%	187.436,88	736,81				-		-
3	Trentino Digitale Consorzio dei comuni trentini	0,3931%	147.469,97	579,70				-		-
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5100%		-	147.469,97	579,70		-		-
3	Trentino Digitale Consorzio dei comuni trentini	0,3931%		-				-	80.263,95	315,52
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5100%		-			80.263,95	315,52		-
3	Trentino Digitale Consorzio dei comuni trentini	0,3931%		-			75.277,73	295,92		-
1	Consorzio dei comuni trentini	0,5100%		-				-	75.277,73	295,92
3	Trentino Digitale	0,3931%	500,00	1,97						
4	Gestel	30,9845%			500,00	1,97				

Per quanto attiene le operazioni tra la Comunità Alto Garda e Ledro e le partecipate si fanno le seguenti precisazioni:

Per quanto attiene GESTEL srl e Trentino riscossioni spa non sono state effettuate scritture di elisione in quanto crediti/debiti e costi/ricavi che tali società hanno iscritto nei loro bilanci attengono ad operazioni che per la Comunità Alto Garda e Ledro corrispondono a meri giri contabili.

Gestel srl:

- incassa entrate tributarie tramite SDD e le trasferisce alla Comunità di Valle Alto Garda e Ledro che le riversa ai Comuni titolari del Tributo non soci di GESTEL.
- sostiene costi di personale messo a disposizione dai Comuni non soci Gestel srl che la stessa società rimborsa ai Comuni per il tramite della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro.
- incassa entrate a ruolo relativa alla TIA 2005-2012 in riscossione coatta e la riversa alla Comunità Alto Garda e Ledro (i costi di aggio sono direttamente a carico del Bilancio della Comunità).
- Realizza dei ricavi per l'erogazione dei propri servizi a favore dei Comuni non soci che gli vengono rimborsati dalla Comunità di Valle Alto Garda e Ledro la quale a sua volta li richiede agli enti competenti nell'ambito del riparto del servizio R.S.U..

Trentino Riscossioni spa:

I costi ed i ricavi iscritti nel proprio bilancio riguardano le contabilizzazioni relative al "servizio" che la Comunità AGL svolge a favore dei Comuni relativamente all'incasso delle sanzioni per la violazione del Codice della Strada che la stessa Comunità riversa ai comuni territorialmente competenti. Nell'ambito di queste contabilizzazioni vengono rilevate sia gli aggi di Trentino riscossioni che i costi di notifica nonché gli interessi maturati.

Dalle relazioni sulla gestione e note integrative non risultano operazioni di concessione di prestiti o di ottenimento di finanziamenti da parte della Comunità nei confronti degli organismi partecipati che rientrano nell'area di consolidamento come non risultano acquisti o vendite di cespiti immobiliari o mobiliari infragruppo che possono far emergere eventuali plusvalenze o minusvalenze. In sintesi le operazioni effettuate

Le elisioni patrimoniali

La differenza di consolidamento emerge ogni qualvolta il valore della partecipazione risultante dal bilancio d'esercizio della capogruppo differisce dal valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della consolidata.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre in primo luogo procedere alla determinazione della differenza esistente alla data di acquisizione (e quindi del controllo) della partecipata (differenza iniziale) e, quindi, alla differenza determinatasi in periodi successivi, a seguito dei risultati e delle altre variazioni di patrimonio netto della partecipata verificatesi successivamente alla data di acquisto (differenza successiva). È tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l'impresa è inclusa per la volta nel consolidamento ("ultimo bilancio della controllata"). La differenza INIZIALE di consolidamento può essere POSITIVA O NEGATIVA. La differenza iniziale di consolidamento è POSITIVA quando il valore contabile della partecipazione OVVERO IL COSTO NEL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLA CONTROLLANTE è SUPERIORE a quello della corrispondente FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO risultante dal bilancio della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Tale differenza iniziale positiva può essere dovuta:

- alla sottovalutazione dell'attivo, iscritto al costo storico della controllata e inferiore al valore corrente (p.e. imm.ni immateriali originate dalla controllata come avviamento, marchi, brevetti),
- al riconoscimento/pagamento di un "premio" per i benefici che deriveranno all'acquirente,
- all'effettuazione di un cattivo affare, che ha pagato la nuova controllata più del valore reale.

La differenza di consolidamento va innanzitutto imputata agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento, sulla base della stima del valore corrente delle stesse attività e passività.

In genere la differenza è positiva per effetto della sottovalutazione dell'attivo della controllata, dato che la sua contabilità è a costi storici e non riflette:

- imm.ni immateriali originate dalla società
- plusvalenze inesprese sulle imm.ni materiali.

Dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, la differenza residua in base alla sua natura va:

- in caso di maggior valore della partecipata recuperabile tramite redditi futuri attesi, ovvero in caso di avviamento, iscritta in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento",
- se ritengo di aver fatto un cattivo affare o per decisioni non correlabili al suo andamento reddituale atteso (per es. l'acquisto è stato fatto per eliminare una concorrente sul mercato), portata in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della stessa e l'eventuale eccedenza va negli oneri straordinari. La differenza iniziale negativa è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile ed alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione (p.e. fondo oneri),

- La differenza negativa residua (avviamento negativo), in base alla sua natura, va:
- se riconducibile ad un buon affare, iscritta in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento",
- se riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli badwill- iscritta in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri"

La Comunità Alto Garda e Ledro ha valutato le partecipazioni iscritte nell'attivo patrimoniale con il metodo del patrimonio netto prescritto nel principio contabile 4/3 allegato al D. Lgs. 118/2011. Nel caso in cui la differenza sia positiva (ossia il Patrimonio Netto della/e società abbia un valore inferiore a quanto iscritto nello S.P. della Comunità) andrà imputata, in base alle valutazioni di ogni Ente/società, ad avviamento, mentre se fosse negativa (ossia il Patrimonio Netto della società avesse un valore superiore a quanto iscritto nello S.P. della Comunità) tale differenza andrebbe iscritta tra le "riserve da consolidamento"

Sono state valutate positivamente tutte le seguenti partecipazioni ritenendo, analizzati i bilanci delle società ed enti, di poterle inserire come riserva di consolidamento (riserve da capitale).

In alternativa l'importo poteva essere annoverato nella voce "fondi di consolidamento per rischi ed oneri futuri", a seconda della valutazione fatta dall'Ente sulla tipologia di tale differenza.

Ritenuto che non sussiste un effettivo rischio di futuri risultati economici negativi, e ritenendo congruo il Patrimonio Netto delle Società Partecipate, l'Ente ha valutato che risulta opportuno destinare la differenza di consolidamento a riserva.

Ente/Società				PATRIMONIO NETTO 31.12.2022	PATRIMONIO NETTO 31.12.2022 PROPORZIONALE	VALORE PARTECIPAZIONE NEL BILANCIO DELLA COMUNITA'	Riserva di consolidamento	Rettifica voce imprese partecipate	Rettifica Voce Avviamento	RISULTATO DI ESERCIZIO
Consorzio dei comuni trentini	0,5100%	soc.partecipata	proporzionale	5.073.983,00	25.877,32	25.877,32		22.593,58	-	3.283,74
Trentino Riscossioni	0,4491%	soc.partecipata	proporzionale	4.502.664,00	20.221,47	20.221,47		19.018,05	-	1.203,42
Trentino Digitale	0,3931%	soc.partecipata	proporzionale	42.233.496,00	166.019,87	91.287,25	74.732,62	88.978,83	-	2.308,42
Gestel	30,9845%	soc.partecipata	proporzionale	277.349,00	85.935,20	85.935,20		79.761,23		6.173,97

Altre informazioni

Di seguito si forniscono le altre informazioni previste dal punto 5 del principio contabile 4/4.

Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni:

Per quanto riguarda le tre società partecipate non sono presenti debiti e crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie:

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale (Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.):

Il revisore dei Conti della Comunità ha percepito per l'anno 2022 complessivamente € 6.333,44 comprensivi di IVA.

Informazioni relative ai compensi spettanti al Presidente:

Nel corso dell'esercizio sono stati corrisposti al Presidente complessivamente € 0,00 a titolo di indennità di carica.

e gli enti oggetto di consolidamento non detengono strumenti finanziari derivati.

Informazioni attinenti all'ambiente e al personale:

Personale

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola, per quanto riguarda la Comunità e per quanto rilevato dalle note integrative delle società consolidate.

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui il gruppo è stato dichiarato definitivamente responsabile.

Ambiente

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente per cui il gruppo è stato dichiarato colpevole in via definitiva.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile, ai fini delle informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, non sussistono rischi finanziari.

Perdite ripianate dalla capogruppo

La capogruppo negli ultimi tre anni non ha ripianato perdite attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si rilevano fatti importanti dopo la chiusura dell'esercizio, per quanto riguarda la Comunità e per quanto rilevato dalle note integrative delle società consolidate.